



ALLEGATO C) deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 17/02/2025

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 18/12/2006
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2010
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 31/10/2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10/04/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2024
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17/02/2025

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – DISPOSIZIONE PRELIMINARE
- ART. 2 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

CAPO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- ART. 3 – DICHIARAZIONE DI MORTE, AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE / INUMAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- ART. 4 – FERETRI
- ART. 5 – TRASPORTO FUNEBRE
- ART. 6 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE
- ART. 7 - NORME DI RINVIO

CAPO III – CIMITERI

- ART. 8 – ELENCO CIMITERI COMUNALI
- ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA
- ART. 10 – AMMISSIONE NEL CIMITERO
- ART. 11 – REPARTI SPECIALI DEL CIMITERO
- ART. 12 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

CAPO IV – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 14 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO V – INUMAZIONI

- ART. 15 – INUMAZIONE
- ART. 16– CARATTERISTICHE DELLA FOSSA
- ART. 17– CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER INUMAZIONE

CAPO VI – TUMULAZIONI

- ART. 18 – SEPOLTURE A TUMULAZIONE
- ART. 19 – TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 20 – NORME PER LA CONCESSIONE
- ART. 21 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 22 – SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI
- ART. 23 – TUMULAZIONE PROVVISORIA
- ART. 24 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI
- ART. 25 – DECADENZA PER ABBANDONO
- ART. 26 – DECORAZIONI E ORNAMENTI

CAPO VII – LOCULI, CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE

- ART. 27 – NORME PER LA CONCESSIONE
- ART. 28 – CELLETTE OSSARIO, URNE CINERARIE

CAPO VIII – TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

- ART. 29 – CONCESSIONE
- ART. 30 – CONCESSIONE DELL'AREA
- ART. 31 – MANUTENZIONE DELLE OPERE

CAPO IX – CREMAZIONI

- ART. 32 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- ART. 33 – URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO X - ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E IMBALSAMAZIONE

- ART. 34 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI ORDINARIE
- ART. 35 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 36 – DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE
- ART. 37 – RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITA' DEI RESTI
- ART. 38 – TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE

CAPO XI – POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

- ART. 39 – ORARIO
- ART. 40 – DIVIETO DI INGRESSO
- ART. 41 – RITI FUNEBRI
- ART. 42 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

CAPO XII – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- ART. 43 – COMPETENZE
- ART. 44 – CUSTODE DEL CIMITERO
- ART. 45 – AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTA ESTERNA

CAPO XIII – ATTIVITA' FUNEBRE

- ART. 46 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE
- ART. 47 – IMPRESE DI SERVIZI FUNEBRI
- ART. 48 – DIVIETI GENERALI

CAPO XIV – LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE NEL CIMITERO

- ART. 49 – APPOSIZIONI LAPIDI – COSTRUZIONI – ORNAMENTI

CAPO XV – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 50 - ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DISPOSIZIONE PRELIMINARE

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dell'A.S.L. competente, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il presente regolamento ai sensi¹:
 - R.D. 1265/34
 - D.p.r. 285 del 1990
 - Legge n. 578 del 29/12/1993
 - D.L. n. 582 del 22/08/1994
 - Art. 42 del D.lgs 18.08.2000
 - Legge n. 130 del 2001
 - L. n. 166 del 1/08/2002
 - D.g.r. n. 7/20278 del 21/01/2005
 - Legge Regionale n. 33/2009
 - Regolamento Regionale Lombardia n. 4 del 14 giugno 2022

ART. 2 – SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento ai sensi degli artt. 16 e 19 del DPR 285/1990.²
2. Il Comune fornisce gratuitamente per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari:
 - a) la cassa, per inumazione o cremazione;
 - b) il servizio obbligatorio di trasporto salma o di cadavere.

¹ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

² Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile del servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).
4. Il Comune provvede gratuitamente al servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio del Comune di Orzinuovi (artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 285/1990).³
5. soppresso⁴
6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

CAPO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 3 – DICHIARAZIONE DI MORTE, AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE /INUMAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Per la dichiarazione di morte, l'autorizzazione per la tumulazione/inumazione, l'autorizzazione alla cremazione e quant'altro connesso trovano applicazione le norme del Regolamento dello Stato Civile, il Codice di procedura penale, le Leggi statali e regionali in materia.

ART. 4 – FERETRI

Si osservano le seguenti prescrizioni.

1. *Per la tumulazione:*

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alle norme del Regolamento Regionale n. 6/2004;

2. *Per la inumazione:*

- i feretri devono essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (abete, pioppo, pino, larice, etc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici oppure la cassa interna deve essere in materiale biodegradabile (Barriera o Mater-bi) di cui al D.M. 01/02/1997 e D.M. 09/07/2002. Pure i vestiti delle salme devono essere preferibilmente in tessuto biodegradabile così come tutti gli accessori del feretro.

³ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

⁴ Comma soppresso con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

È fatto divieto di effettuare operazioni di apertura della cassa di legno per tagliare la cassa metallica (anche quando l'uso di questo sia obbligatorio) in caso di salma in doppia cassa.

3. *Per la cremazione:*

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno quando si tratta di trasporto con percorso non superiore ai 100 km. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa in ogni altro caso, salvo quanto stabilito da eventuali autorizzazioni ministeriali relative all'impiego di dispositivi sostitutivi della cassa di zinco.

4. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.

5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Il Comune può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del personale dell'Azienda sanitaria locale.

6. Per quanto non stabilito si rinvia al Regolamento della Regione Lombardia n. 4/2022.

ART. 5 – TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale a tutti gli effetti. L'esercizio di tale servizio è disciplinato dal D.P.R. n. 285/1990, dalla Legge Regionale n. 33/2009, Regolamento Regionale n. 4/2022, dai regolamenti di Igiene e dalle norme del presente regolamento.
3. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 4.

4. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione alla tumulazione / inumazione / cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e dalla autorizzazione alla tumulazione / inumazione/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere (art. 7 comma 1 Regolamento Regionale n. 4/2022). L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
6. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme vigenti in materia.

ART. 6 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 4/2022 e Legge regionale n. 33/2009.⁵
2. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.⁶

ART. 7 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al Regolamento governativo (DPR 285/1990), alla legge regionale n. 33/2009, al regolamento regionale n. 4/2022 al D.g.r. n. 7/20278 del 2005 e successive modificazioni.

⁵ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

⁶ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

CAPO III

CIMITERI

ART. 8 – ELENCO CIMITERI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 4/2022 il Comune provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:⁷

- a) · Cimitero di Orzinuovi;
- b) · Cimitero di Coniolo;
- c) · Cimitero di Barco;
- d) · Cimitero di Ovanengo;
- e) · Cimitero di Pudiano.

ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 75, comma 8, lettera c) della L.R. 33/2009 e del Reg. Regionale n. 4/2022.⁸
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.⁹
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.¹⁰

⁷ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

⁸ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

⁹ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

¹⁰ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

ART. 10 – AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nei cimiteri comunali possono essere sepolti, così come previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/90 e art. 75 Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4:¹¹

- a) i cadaveri delle persone aventi in vita, la residenza nel comune di Orzinuovi;
- b) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- c) i cadaveri delle persone decedute fuori del Comune ma aventi in esso al momento della nascita la residenza;
- d) i cadaveri delle persone che abbiano risieduto nel Comune;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
- g) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, quale ne fosse la residenza¹².

ART. 11 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero di Orzinuovi o in un'altra frazione sarà previsto un reparto speciale, individuato dal Piano Regolatore Cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

¹¹ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

¹² Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

4. All'interno del cimitero di Orzinuovi sarà prevista dal Piano Regolatore Cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri.
5. Il Comune può autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, nel rispetto dell'art. 33 del Regolamento Regionale n. 4/2022.¹³
6. All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità. Per le medesime finalità l'Amministrazione comunale potrà destinare, con deliberazione di giunta, nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".¹⁴

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 74 D.p.r. n. 396/2000.
2. L'autorizzazione alla tumulazione / inumazione, alla cremazione devono esser trattenuti dal custode del cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, il giorno di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della autorizzazione alla inumazione/tumulazione.
 - b) Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati.
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
 - d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
3. Un esemplare del registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del cimitero stesso.

¹³ Comma introdotto con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

¹⁴ Comma introdotto con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

CAPO IV

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. I cimiteri dispongono:
 - a) di campi di inumazione;
 - b) di tombe di famiglia;
 - c) di cappelle di famiglia;
 - d) di loculi individuali;
 - e) di ossari per resti mortali e urne cinerarie;
 - f) di un ossario comune.
2. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del D.P.R. n. 285/ 1990 e del Reg. Regionale n. 4/2022.¹⁵
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento governativo (D.P.R. n. 285/1990) e dell'allegato II del Reg. Regionale n. 4/2022.¹⁶

ART. 14 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune (U.T.C) è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali per i cimiteri esistenti o da realizzare al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco di almeno vent'anni dalla adozione dei piani stessi.
2. I piani di cui al primo comma sono deliberati a norma dell'art. 18 del Regolamento Regionale n. 4/2022.¹⁷
4. Il piano cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
5. Tale Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

¹⁵ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

¹⁶ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

¹⁷ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

6. Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
7. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO V

INUMAZIONI

ART. 15 – INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione avvengono in campi comuni per una durata massima di quindici anni.¹⁸
2. Le aree per inumazioni vengono concesse gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario. È previsto il pagamento di una tariffa per l'inumazione.¹⁹
3. I campi comuni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
4. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta normalmente da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo indicato dal Comune ed una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. I familiari delle salme inumate ai sensi dei commi precedenti hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile U.T.C., lapidi, ricordi, e piccoli monumenti, fatto salvo il caso in cui, per l'area di riferimento, il Piano Regolatore Cimiteriale non disponga diversamente.²⁰
6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede a ripristinare il cippo minimo.

¹⁸ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

¹⁹ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

²⁰ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

ART. 16 – CARATTERISTICHE DELLA FOSSA

1. Ciascuna fossa per inumazione deve avere le caratteristiche indicate nel Piano Regolatore Cimiteriale.²¹
2. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
4. Per quanto non stabilito si rinvia all'art. 21 del Reg. Regionale n. 4/2022.²²

ART. 17 – CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

1. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. Non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile (vedasi art. 4).
2. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO VI

TUMULAZIONI

ART. 18 – SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

²¹ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

²² Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

4. Per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di metallo e l'altra esterna, in legno (vedasi art. 4).
5. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali (art. 29, comma 1 del Regolamento Regionale 4/2022).²³

ART. 19 – TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) loculi. La durata della concessione è fissata in anni trenta.
La concessione per anni 60 è possibile solo nel caso venga richiesta, contestualmente alla concessione del loculo per il defunto, la prenotazione di un loculo adiacente destinato al coniuge con età inferiore a 55 anni, salvo deroga del Sindaco solo in casi eccezionali che verranno adeguatamente ponderati e valutati.²⁴
- b) cellette ossario/urne cinerarie per la raccolta di resti mortali o delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni sessanta.
È possibile la concessione per anni 99 solo in caso di richiesta di concessione di una intera fila di ossari che verrà denominata cappella ossari di famiglia.²⁵
- c) aree per tombe e cappelle, tombe di famiglia e cappelle di famiglia. La durata della concessione è fissata in anni novantanove;

ART. 20 – NORME PER LA CONCESSIONE

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone fisiche, persona giuridiche e enti morali secondo le disponibilità.
2. La concessione non dà diritto alla proprietà della sepoltura, ma solo all'utilizzo.
3. Il richiedente deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, della tomba o cappella di famiglia, della celletta o dell'appezzamento di terreno.

²³ Comma introdotto con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

²⁴ Punto a) modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 31.10.2011

²⁵ Punto b) modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 31.10.2011

4. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.
5. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.

ART. 21 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE *(Appendice)

1. Il diritto di sepoltura non può in alcun modo essere ceduto.
2. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche, fino al completamento della capienza del sepolcro, è riservato ai concessionari e:
 - aventi diritto;
 - conviventi more uxorio;
 - alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti;
 - animali d'affezione del concessionario o eredi dello stesso.²⁶
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli aventi diritto sono da intendersi gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli, le sorelle, i generi e le nuore, le mogli e i mariti dei concessionari.
4. I casi di convivenza di cui al comma 2 verranno valutati di volta in volta dal Sindaco, in relazione alla documentazione presentata, che qualora ricorrano gli estremi anzi detti, autorizzerà la sepoltura.
5. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Associazioni o Enti è riservato alla sepoltura di persone le quali, al momento della morte risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dell'atto di concessione.
6. Al di fuori di quanto stabilito dal presente articolo rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente.

²⁶ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

ART. 22 – SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

1. Nelle tumulazioni private sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, secondo le norme del presente regolamento.

ART. 23 – TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. Chiunque intenda tumulare temporaneamente una salma, in attesa della tumulazione definitiva, dovrà farne regolare domanda al Sindaco, indicando il motivo della richiesta.
2. La relativa autorizzazione concessa dal Sindaco, consentirà la tumulazione provvisoria della salma per un periodo di tempo non superiore a due anni, salvo casi di forza maggiore.
3. La concessione del loculo provvisorio è subordinata al versamento del corrispettivo stabilito in tariffa.
4. Alla scadenza della tumulazione provvisoria senza che il concessionario abbia provveduto ad individuare una sistemazione definitiva del cadavere, l'Amministrazione Comunale potrà provvedervi d'ufficio con spese a carico del concessionario, dandone preavviso agli interessati.
5. Nel caso sia necessario provvedere alla tumulazione provvisoria di una salma in attesa di estumulazione - traslazione - esumazione di altra salma, il Comune provvederà ad individuare un loculo di destinazione di proprietà comunale e non ancora concesso, salvo non vi sia alcun loculo disponibile in tutto il cimitero.²⁷

ART. 24 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI²⁸

1. Tutte le concessioni si estinguono ai sensi dell'art. 27 comma 7 del Reg. Regionale n. 4/2022²⁹:
 - a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - b) a seguito della soppressione del cimitero;
 - c) decorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;

²⁷ Comma 5 aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 31.10.2011

²⁸ articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 31.10.2011

²⁹ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

d) a seguito di revoca per motivi di interesse pubblico.³⁰

2. Le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 hanno durata indeterminata relativamente alla prima salma tumulata o quella per la quale il sepolcro è stato prenotato. Tali concessioni possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.³¹

Sono fatte salve:

- le concessioni scadute prima dell'approvazione del presente regolamento per le quali i concessionari o i loro eredi hanno a suo tempo richiesto la riconferma gratuita per anni 15 e di cui si è preso atto con specifiche determinazioni del responsabile del servizio.
- le concessioni scadute prima dell'approvazione del presente regolamento come risulta da accordi intrapresi a suo tempo tra l'amministrazione comunale e i relativi concessionari o eredi per le quali fanno fede gli atti sottoscritti.

- 2bis Gli eredi del/i concessionario/i di loculo perpetuo scaduto sulla base di quanto espresso dal precedente comma 2, potranno richiedere il mantenimento della concessione per anni 40 retrocedendo in cambio altro/i loculo/i perpetuo/i per il/i quale/i non siano intervenuti determinazioni o accordi che ne abbiano definito la scadenza, rinunciando altresì agli emolumenti stabiliti dal tariffario comunale annuale per le retrocessioni. In tal caso si procederà alla valutazione delle singole richieste al fine di sottoscrivere un accordo fra l'Amministrazione Comunale ed il richiedente.³²

3. Qualora il titolare di una concessione perpetua di loculo volesse provvedere alla tumulazione di una nuova salma nello stesso sepolcro si procederà al rilascio di una nuova concessione gratuita relativa alla nuova salma per un periodo di quaranta anni dalla tumulazione. Detta concessione si intende a tempo determinato, alla scadenza della quale il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 comma 8 lettera c) del presente regolamento.³³

4. Nelle Tombe/Cappelle di Famiglia perpetue è consentito al concessionario:

³⁰ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

³¹ Articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 17/02/2025

³² Comma introdotto con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 21.12.2013

³³ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 10.4.2019

- a) il riutilizzo del sepolcro, a completamento della capienza, per la tumulazione di nuove salme solo a seguito di messa a norma della struttura in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia;
 - b) la richiesta di concessione di una nuova tomba/cappella, loculi o ossari a tariffa agevolata al 70% dietro retrocessione della tomba / cappella di famiglia perpetua e con onere di estumulazione delle salme a carico dell'Amministrazione Comunale.
 - c) Le tombe di famiglia e i loculi dichiarati abbandonati torneranno nella piena disponibilità del Comune.
5. I loculi interrati, ex perpetui, senza accesso esterno al feretro sino ad ora rimasti inutilizzati rientrano nella piena disponibilità del Comune che provvederà a renderli inutilizzabili.
Il concessionario o, in mancanza, i suoi eredi potranno chiedere all'Amministrazione Comunale alternativamente:
- a) La concessione gratuita di altro loculo per anni 40;
 - b) Il rimborso di una quota pari alla tariffa stabilita per la concessione di un loculo di prima fila per anni 30, tariffa in vigore alla data della richiesta.

ART. 25 – DECADENZA PER ABBANDONO

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture che risultano, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso. Lo stato di abbandono potrà essere dichiarato anche per le concessioni per le quali non risulti essere in vita nessun erede legittimo del concessionario.
2. Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata ai concessionari o loro eredi specifica diffida del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile sulla tomba sarà apposto un avviso e sarà inoltre affisso all'albo posto all'ingresso del cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.
3. Decorsi senza esito 60 giorni dell'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione stessa. Da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune, che provvederà alla rimozione delle salme e dei resti ivi sepolti.

ART. 26 – DECORAZIONI E ORNAMENTI³⁴

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sui loculi, cellette, tombe/cappelle di famiglia sono a carico del concessionario e dovranno rispettare le indicazioni contenute nel Piano regolatore cimiteriale.
2. Per quanto riguarda le tombe/cappelle di famiglia dovrà essere preventivamente chiesto ed ottenuto il permesso del Comune, in base alle indicazioni contenute nel Piano regolatore cimiteriale.

CAPO VII

LOCULI, CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE

ART. 27 – NORME PER LA CONCESSIONE ³⁵

1. La prenotazione di loculi di norma non è consentita, le relative concessioni vengono effettuate al momento del decesso o della tumulazione.
I loculi sono assegnati seguendo l'ordine numerico e verticale delle file dal basso verso l'alto sino alla 5^a fila. Quando il primo loculo assegnato è all'ultima fila in alto il secondo può essere assegnato seguendo l'ordine orizzontale. I loculi disponibili a seguito di retrocessione vengono assegnati senza ordine prestabilito, a richiesta del concessionario.
2. È consentito dietro richiesta e con autorizzazione del Sindaco il rilascio di concessione "a persona sola" dal punto di vista anagrafico (unico componente del nucleo familiare), che abbia compiuto che abbia compiuto 70 anni e solo nel caso in cui Piano Cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno; per l'individuazione dei loculi da prenotare, il privato potrà scegliere esclusivamente fra quelli che l'Ufficio Servizi Cimiteriali gli proporrà; ³⁶
3. È consentita la concessione di un secondo loculo per il coniuge superstite che abbia compiuto i 55 anni in concomitanza con il decesso e la tumulazione dell'altro coniuge, seguendo il normale ordine di assegnazione. In via eccezionale il Sindaco potrà concedere la concessione al coniuge che non abbia compiuto i 55 anni e potrà consentire l'uso del loculo concesso in prenotazione ad un figlio del coniuge superstite.

³⁴ Articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

³⁵ Articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 30.10.2011

³⁶ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 21.12.2013 e n. 18 del 10.4.2019

4. I loculi possono contenere un solo feretro. Nel medesimo loculo, con il feretro, è ammesso il collocamento di una o più cassetine con i resti o le ceneri di altra salma.
5. I loculi sono dati in concessione per la durata di 30 anni decorrenti dalla data della concessione, è possibile la concessione per anni 60 solo nel caso venga richiesta, contestualmente alla concessione del loculo per il defunto, la prenotazione di un loculo adiacente destinato al coniuge con età inferiore a 55 anni, salvo deroga del Sindaco solo in casi eccezionali che verranno adeguatamente ponderati e valutati.
6. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale il loculo viene concesso. I contratti di concessione dovranno riportare il nome della persona da tumulare.
7. Il diritto di sepoltura non può in nessun modo né per nessun titolo, anche gratuito, essere ceduto a terzi. La tumulazione di salme diverse da quella per le quali fu fatta la concessione determina la decadenza della concessione e l'obbligo di stipulare un nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento.
8. Alla scadenza della concessione il Comune provvederà ad informare gli eredi i quali a loro spese potranno richiedere:
 - a) l'estumulazione del cadavere;
 - b) il rinnovo della concessione del loculo che potrà essere consentita per un periodo di anni 10, rinnovabili di ulteriori 10, o per il periodo mancante al compimento del trentennio dalla tumulazione. In tale periodo il loculo non potrà essere riutilizzato per la tumulazione di altre salme;³⁷
 - c) il rinnovo gratuito (salvo spese per imposta di bollo) per ulteriori anni 40 per i loculi ex perpetui ai quali si è provveduto al rilascio di una nuova concessione ai sensi dell'art. 24, comma 3, del presente regolamento.³⁸
9. La mancata riconferma, da farsi almeno un mese prima della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono. Il Comune rientrerà nel pieno possesso di detti loculi facendo riporre i resti mortali nell'ossario comune.
10. L'Amministrazione Comunale provvederà ad affiggere, apposito avviso al Cimitero, con l'elenco delle concessioni in scadenza. Detta affissione libera il Comune da qualsiasi onere di comunicazione diretta non essendo tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare eventuali eredi dei concessionari.
11. All'atto della tumulazione di una salma, nei loculi avuti in prenotazione, dovrà essere richiesta la proroga per il periodo mancante al compimento del trentennio della tumulazione, dietro pagamento della relativa tariffa.

³⁷ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

³⁸ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 10.4.2019

12. Prima della scadenza i loculi, potranno essere retrocessi al Comune da parte del Concessionario. In mancanza del Concessionario la retrocessione potrà essere disposta da uno degli eredi che dichiara di agire anche in nome e per conto degli altri eredi sia del Concessionario che del defunto. La Giunta Comunale determinerà le quote da rimborsare in caso di retrocessione anticipata.
13. È vietata la concessione di un nuovo loculo per salma già tumulata in loculo retrocesso salvo venga richiesta la concessione di n. 2 loculi adiacenti di cui n. 1 in prenotazione per il coniuge ancora in vita che abbia compiuto 70 anni di età. Per casi particolari che verranno adeguatamente ponderati e valutati la concessione è possibile solo con deroga del Sindaco.³⁹
14. I colombari di vecchia costruzione di dimensioni e/o misure non a norma di legge per la tumulazione di un feretro posso essere concessi come loculi per la durata di anni quaranta (40) ed adibiti alla collocazione di urne cinerarie e/o cassetine di resti mortali in numero massimo di sei (6) secondo la tariffa definita dalla Giunta Comunale.⁴⁰

ART. 28 – CELLETTE OSSARIO, URNE CINERARIE

1. Le cellette ossario, raccolgono i resti dei cadaveri esumati/estumulati da qualsiasi sepoltura, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.
3. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati.

CAPO VIII

TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 29 – CONCESSIONE

1. Le tombe/cappelle di famiglia possono essere concesse:
 - a) a una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti o comunità.

³⁹ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 21.12.2013 e n. 8 del 04/03/2024

⁴⁰ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 17/02/2025

2. Il richiedente la concessione deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione della tomba o cappella di famiglia o dell'appezzamento di terreno.
3. Alla scadenza delle concessioni relative a tombe di famiglia, cappelle, gli eredi potranno richiedere la riconferma della concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.
4. La riconferma della concessione potrà essere chiesta da uno degli eredi del concessionario anche disgiuntamente dagli altri eventuali eredi. La riconferma non modifica il diritto di sepoltura discendente dall'atto di concessione originario.

ART. 30 – CONCESSIONE DELL'AREA

1. Nei cimiteri, compatibilmente con la disponibilità delle aree prestabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale e ai sensi delle disposizioni ivi contenute, possono essere assegnate a persone fisiche, persone giuridiche, Enti morali aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle. L'assegnazione dei singoli lotti verrà fatta a seguito di richieste o mediante estrazione.
2. La concessione di aree per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di tombe di famiglia e cappelle può essere assegnata in primis ai residenti, in secondo luogo anche a non residenti aventi almeno uno dei seguenti requisiti certificabili:
 - i. essere nato a Orzinuovi;
 - ii. essere stato residente a Orzinuovi.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

ART. 31 – MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione comunale riterrà opportuni od indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, ad eliminare eventuali infrazioni connesse. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle tumulazioni, nonché la rimozione delle opere pericolanti, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute.
2. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e subordinate al

versamento della cauzione.

CAPO IX

CREMAZIONI

ART. 32 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso:
 - a) disposizione testamentaria del defunto dalla quale risulti la chiara volontà di essere cremato;
 - b) iscrizione certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - c) in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto: la volontà espressa di cremare il cadavere deve risultare da processo verbale nel quale il coniuge o in difetto i parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
2. Alla domanda di autorizzazione alla cremazione vanno allegati: il certificato del medico curante o necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (modulo per accertamento di morte Reg. Lombardia) e l'eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. Per gli stranieri: la dichiarazione della loro Autorità attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

ART. 33 – URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e riportare all'esterno indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

AFFIDAMENTO CENERI

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione alle condizioni di cui all'art. 32 comma 1 lett. a) e c) del presente regolamento con indicazione della volontà di affidamento delle ceneri.
2. L'autorizzazione e la dichiarazione di conservazione delle ceneri dovranno riportare:
 - a) Generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata, che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione (l'urna deve essere contenuta in un luogo che abbia una destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna stessa);
 - c) che l'affidatario deve custodire diligentemente l'urna garantendola contro ogni profanazione;
 - d) che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - e) che sono vietate manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
 - f) che in caso di cambio di luogo di conservazione dell'urna deve darsi comunicazione al Comune entro 30 giorni;
 - g) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - h) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Comune di decesso, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo viene conservato dal Responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate).

DISPERSIONE DELLE CENERI ⁴¹

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata secondo la volontà del defunto espressa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) numeri 1 e 2 della legge n. 130 del 2001.
2. Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperderne le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata "Giardino delle Rimembranze", come prescritto dall'art. 13, comma 2, del Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4.

CAPO X

ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED IMBALSAMAZIONE

ART. 34 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un quindicennio dalla inumazione. Le fosse liberate dei resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Esse vengono regolate dal Sindaco e si eseguono, possibilmente, nelle prime ore del mattino o nelle ore in cui il cimitero è chiuso.⁴²
2. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare in via ordinaria alla scadenza della concessione o per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno venti anni dalla precedente tumulazione.
3. Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990.⁴³
3. Non sono permesse le estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme, salvo il caso in cui questa sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni e le esumazioni ordinarie richieste da privati sono sottoposte al pagamento dei diritti stabiliti in tariffa.

⁴¹ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

⁴² Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

⁴³ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

ART. 35 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate / estumulate prima del prescritto termine per:
 - ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - per trasportarle in altre sepolture;
 - per cremarle.
2. Le esumazioni / estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale cimiteriale. Per tali operazioni può essere richiesta la presenza del personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari precauzioni igienico-sanitarie.
3. Per le esumazioni/ estumulazioni straordinarie richieste da privati, saranno versati gli importi previsti in tariffa e i diritti di assistenza fissata dall'autorità comunale.
4. Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni / estumulazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre⁴⁴
 - b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario dichiara che essa può esser eseguita senza alcun pericolo per la pubblica salute.

ART. 36 – DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE – ESTUMULATE ⁴⁵

1. Secondo il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, I resti ossei raccolti dalle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositati nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura in concessione.
2. Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente disponga la domanda di esumazione, esso è avviato all'inumazione per un periodo fissato in 5 anni.
3. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato all'inumazione in campo per un periodo fissato in 5 anni.

⁴⁴ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

⁴⁵ Articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

ART. 37 – RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

1. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. I familiari i quali ritengano che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso agli uffici comunali prima dell'esumazione e intervenire, anche per interposta persona, all'esumazione stessa.
3. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni saranno comunque accantonati a cura dell'economo e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
4. È assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

ART. 38 – TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione di cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.⁴⁶
2. La autorizzazione all'imbalsamazione deve essere rilasciata dal Sindaco previa specifica richiesta a cui deve essere allegata la documentazione prescritta dall'art.46, comma 2, del D.P.R. 285/1990.⁴⁷
3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori.

⁴⁶ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

⁴⁷ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

CAPO XI

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 39 – ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario deliberato dalla Giunta Comunale ed affisso all'ingresso.
2. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campanello, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 40 – DIVIETO DI INGRESSO

1. È vietato l'ingresso:
 - ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente;
 - alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 41 – RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generali, della Chiesa cattolica e degli altri culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello stato. Le celebrazioni che possono dar luogo a rilevante partecipazione di pubblico, devono essere preannunciate al Sindaco almeno tre giorni prima.

ART. 42 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è vietato:
 - a) consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre armi da caccia, cose irriverenti, introdurre ceste od involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle

tombe e verificati dal personale;⁴⁸

- c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
 - e) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedersi sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e le imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo;
 - g) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione del Sindaco e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina, fare questue;
 - m) assistere alle esumazioni/estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
1. bis L'accesso di cani e di altri animali è consentito solo sotto stretto controllo del conduttore. I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio, con museruola al seguito, e deve essere impedito loro di lordare gli ambienti cimiteriali. Le eventuali deiezioni devono essere raccolte e la zona interessata pulita e disinfettata a cura del conduttore dell'animale.⁴⁹
 2. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per comprovati motivi di salute il custode può permettere l'ingresso con automobili o motocarrozzelle.
 3. In via eccezionale può essere concesso l'accesso ai carrelli trasportatori gommati nei giorni antecedenti il 2 novembre (commemorazione dei defunti) per il trasporto di vasi particolarmente pesanti.
 4. Le imprese che eseguono lavori autorizzati all'interno del cimitero, devono chiedere, all'Ufficio Tecnico comunale, il permesso per poter circolare all'interno del cimitero stesso con propri mezzi. L'autorizzazione dovrà contenere, oltre all'indicazione della ditta, il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonché le generalità dell'autista. L'ingresso di tali veicoli è in ogni caso vietato fuori dell'orario di lavoro.⁵⁰

⁴⁸ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

⁴⁹ Comma introdotto con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

5. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO XII

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 43 – COMPETENZE

1. Il cimitero ed i servizi relativi sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che promuove ogni provvedimento amministrativo in materia, salva la concorrenza delle competenze di cui al comma seguente.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia di vigilanza per i lavori di carattere edilizio: l'Ufficio Tecnico comunale; per la pulizia interna e vigilanza generale: il custode necroforo e i vigili urbani.
3. Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dal Regolamento Organico del personale dipendente.

ART. 44 – GESTORE DEL CIMITERO⁵¹

1. I compiti del custode e degli addetti necrofori/manutentori sono:⁵²
 - a) curare l'ammissione delle salme al cimitero;
 - b) tenere aggiornati i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 1990 e art. 20, comma 1, del Regolamento Regionale n. 4/2022;⁵³
 - c) scavare le fosse per le inumazioni;
 - d) svolgere le operazioni di seppellimento e di esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
 - e) curare la manutenzione e l'ordine all'interno del cimitero;
 - f) tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del cimitero secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale;

⁵¹ Articolo rinominato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

⁵² Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

⁵³ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

- g) sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero, e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'ufficio competente di cui all'articolo precedente;
 - h) curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del cimitero;
 - i) realizzare la muratura di chiusura dei loculi, cellette ossario o cinerarie dei privati concessionari, e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali; per i loculi in tombe e Cappelle di famiglia provvede direttamente il concessionario o erede;⁵⁴
 - j) curare le tombe o sepolture abbandonate in modo da garantire la dignità e il decoro.
2. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio del luogo in cui si svolge.
3. Al personale del cimitero e servizi funebri è fatto divieto:
- di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;
 - di accettare e chiedere mance;
 - di asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie.

ART. 45 – AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTA ESTERNA

1. Qualora l'Amministrazione comunale intenda affidare la gestione dei servizi cimiteriali a ditta esterna il personale addetto dovrà osservare quanto prescritto agli artt. 43 e 44 del presente regolamento.
2. La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al personale.

⁵⁴ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

CAPO XIII

ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 46 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

1. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche di cui alla Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre'".⁵⁵
2. Il Comune ove ha sede commerciale i soggetti di cui sopra rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Tale autorizzazione, comprensiva delle autorizzazioni previste della normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari, abilita anche allo svolgimento del servizio di trasporto funebre.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 4/2022.⁵⁶

ART. 47 – IMPRESE DI SERVIZI FUNEBRI

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
 - disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. Dette imprese possono prestare collaborazione con il personale addetto alle operazioni di sepoltura al fine di garantire il regolare svolgimento delle stesse dietro specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.
3. L'entrata e l'uscita del personale di cui sopra sarà annotata in apposito registro posto all'ingresso del cimitero a cura degli stessi e con controllo del personale comunale.

⁵⁵ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

⁵⁶ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

ART. 48 – DIVIETI GENERALI ⁵⁷

1. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
 - a) di proporre servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
 - b) di offrire negli uffici comunali, a domicilio, propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
 - c) di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
 - d) di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.
 - e) di esporre pubblicità all'interno del cimitero e nella zona immediatamente adiacente;
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
 - gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.
4. I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

CAPO XIV

LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE NEL CIMITERO

ART. 49 – APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONI – ORNAMENTI

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione o costruzioni di lapidi, tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o del Funzionario Responsabile del U.T.C...

⁵⁷ articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 30.10.2011

2. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere l'autorizzazione in conformità alle prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale. L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. È in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Nei cinque giorni precedenti la festività del 1° novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi, si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di ornamento e manutenzione dei tumuli e sepolture di loro spettanza osservando le norme prescritte dal Piano regolatore cimiteriale.⁵⁸
5. L'entrata e l'uscita del personale di cui sopra sarà annotata in apposito registro posto all'ingresso del cimitero a cura degli stessi e con controllo del personale comunale.

CAPO XV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA DI RINVIO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi preposti.⁵⁹
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli altri atti in materia, anteriori al presente.
3. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il D.P.R. 396 del 03/11/2000, la Legge Regionale n. 33/2009, il Regolamento Regionale n. 4/2022, nonché dai Regolamenti Comunali di igiene e Sanità e dal Piano regolatore cimiteriale.⁶⁰

⁵⁸ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

⁵⁹ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

⁶⁰ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 04/03/2024

*** Appendice art. 21**

introdotto con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 30.10.2011

DIRITTO DI SEPOLTURA

